

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI COLLABORAZIONI DA PARTE DEGLI
STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'UNIVERSITÀ DI CUI
ALL'ART. 11 D. LGS. 29 MARZO 2012 N. 68

Art. 1

Attività di collaborazione

1. L'Università degli Studi di Perugia, in conformità a quanto dispone l'art. 11 del Decreto legislativo 29.03.2012 n.68, attuativo della delega prevista dalla Legge 30.12.2010 n.240, individua ed attua forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, nell'intento di migliorare la qualità complessiva dei servizi stessi e, in definitiva, della condizione degli studenti.
2. Le attività di collaborazione tra Università e studenti sono le seguenti:
 - a) Attività di collaborazione come supporto per il funzionamento e l'apertura al pubblico di biblioteche e raccolte librerie;
 - b) Attività di collaborazione nei servizi erogati dall'Università e dal Centro Linguistico di Ateneo;
 - c) Attività di collaborazione nei laboratori didattici.

Art. 2

Ufficio competente

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Università si avvale delle relative competenze di un ufficio – di seguito indicato come Ufficio competente – con il compito di organizzare il servizio, di gestire il bando di concorso, le graduatorie specifiche di Dipartimento nonché di provvedere agli ulteriori necessari adempimenti in collaborazione con gli altri Uffici dell'Amministrazione.

Art. 3

Comitato per le attività di collaborazione

1. L'Ufficio competente, nell'esercizio delle sue attribuzioni, è coadiuvato da un Comitato composto dal Rettore, o suo Delegato all'uopo, che lo presiede e da 5 membri così individuati:
 - il Presidente del Consiglio degli Studenti o suo Delegato all'uopo;
 - un rappresentante dei docenti nel Senato Accademico, nominato dal Senato medesimo;
 - **il Coordinatore, o suo Delegato all'uopo, del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo;**

- Il Dirigente, o suo Delegato all'uopo, della Ripartizione Didattica;
- il Responsabile dell'Ufficio competente di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche con funzioni di verbalizzazione.

2. Il Comitato ha funzioni propositive sui contenuti del bando e consultive sui ricorsi presentati dagli studenti, che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento nella graduatoria provvisoria predisposta all'esito della selezione.

Art. 4

Attività escluse dalla collaborazione

1. Restano escluse dalle attività di cui all'art. 1, quelle inerenti la docenza, lo svolgimento degli esami nonché l'assunzione di responsabilità amministrative e di custodia.

Art. 5

Impegno Finanziario

1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, ogni anno delibera l'ammontare del fondo da destinare alle attività collaborative degli studenti nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, attraverso il finanziamento dei seguenti bandi:

- a) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, di cui all'art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, riservato a studenti iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrali ad anni successivi al primo;
- b) bando di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, di cui all'art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, riservato a studenti laureati presso l'Università degli Studi di Perugia a corsi di laurea triennali ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale.

2. Il bando di cui alla lett. b) verrà finanziato di norma nella misura del 10% dello stanziamento, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di cui al comma 1.

Art. 6

Bandi di concorso

1. I requisiti di reddito e di merito, la data di scadenza delle domande, nonché la documentazione da produrre, le modalità di predisposizione delle graduatorie ed eventuali ulteriori modalità saranno indicate nei bandi di concorso.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva i bandi, che vengono emanati con Decreto del Rettore.

Art. 7

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al Bando di selezione di cui al precedente art. 5, c. 1, lett.

a) gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti all'atto della domanda:

a) risultino regolarmente iscritti per l'anno accademico di riferimento ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale ad anni successivi al primo;

b) se trasferiti da altre università, il trasferimento dovrà essere avvenuto da almeno un anno;

c) il numero complessivo degli anni di iscrizione all'Università, sull'attuale carriera, non superi di oltre una unità la durata normale del corso al quale lo studente è iscritto per l'anno accademico di riferimento;

d) non abbiano richiesto immatricolazioni sull'attuale carriera con abbreviazione di corso;

e) non siano lavoratori dipendenti o autonomi;

f) non siano già in possesso di diploma di laurea o di altro diploma universitario, fatta eccezione per gli iscritti alla laurea magistrale, in possesso di laurea triennale conseguita senza abbreviazioni di corso;

g) in relazione al piano di studi seguito nell'anno accademico di riferimento, abbiano conseguito il quoziente minimo di accesso al concorso richiesto dal bando;

h) non siano incorsi in provvedimenti disciplinari né siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione degli stessi;

i) non abbiano rinunciato, non accettato o interrotto una precedente prestazione collaborativa in assenza di giustificati motivi e di formale segnalazione nell'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando;

l) non si siano resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione o non siano venuti meno al codice di comportamento durante lo svolgimento di precedenti prestazioni collaborative.

2. Possono partecipare al bando di selezione di cui al precedente art. 5, c. 1, lett.

b) gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti all'atto della domanda:

a) risultino regolarmente iscritti per l'a.a. di riferimento al primo anno di un corso di laurea magistrale non a ciclo unico;

b) non siano lavoratori dipendenti o autonomi;

- c) siano in possesso di laurea triennale conseguita senza abbreviazioni di corso, presso l'Università degli Studi di Perugia;
- d) non abbiano richiesto immatricolazione sull'attuale carriera con abbreviazione di corso;
- e) non siano già in possesso di altri diplomi di laurea magistrale;
- f) nella precedente carriera studentesca (corso di laurea triennale) non siano incorsi in provvedimenti disciplinari né siano stati sottoposti a procedimenti per l'applicazione degli stessi;
- g) non abbiano rinunciato, non accettato o interrotto una precedente prestazione collaborativa in assenza di giustificati motivi e di formale segnalazione nell'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando;
- h) non si siano resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione o non siano venuti meno al codice di comportamento durante lo svolgimento di precedenti prestazioni collaborative.

Art. 8

Graduatorie

1. Per la selezione degli studenti, l'Ufficio competente, sulla base delle domande pervenute, redigerà, per ogni Bando di selezione di cui all'art. 5, una graduatoria provvisoria per ciascun Dipartimento dell'Università degli Studi di Perugia, compilata sulla base di quanto previsto nei rispettivi bandi, che verrà approvata con Decreto del Direttore Generale.
2. In caso di parità in graduatoria, risulteranno utili le condizioni di reddito dello studente. Il reddito utile ai fini della compilazione della graduatoria finale è il REDDITO ISEE più basso, calcolato con le modalità utilizzate per l'esenzione dalle tasse e contributi universitari, stabilite nel bando di apertura alle iscrizioni per ciascun anno accademico.
3. Gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria provvisoria o che siano stati esclusi, possono presentare ricorso, al Direttore Generale, entro i termini stabiliti nel bando.
4. Tali ricorsi saranno sottoposti alla valutazione della competente Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Perugia e al Comitato di cui all'art. 3, all'esito delle quali, con provvedimento del Direttore Generale si procederà all'accoglimento o al rigetto dei ricorsi pervenuti.

5. All'esito di tali ricorsi le graduatorie definitive saranno approvate con provvedimento del Direttore Generale.

6. I nominativi degli studenti vincitori assegnati alle strutture di competenza saranno cumulativamente comunicati ai rispettivi Responsabili che provvederanno ad assegnarli in piena autonomia secondo le necessità della struttura medesima tenendo anche conto, per quanto possibile, delle esigenze manifestate dagli studenti e delle esigenze delle sedi decentrate, in maniera indipendente dal Dipartimento di provenienza degli studenti.

Art. 9

Validità delle graduatorie e mancata accettazione della collaborazione

1. Le graduatorie di cui all'articolo precedente sono valide per un solo anno accademico.

2. In caso di mancata accettazione dei vincitori nei termini previsti, o rinuncia nel corso dell'anno, si procederà all'assegnazione dell'intero monte orario della collaborazione, secondo l'ordine degli aspiranti che risultino migliori classificati dopo i vincitori, fatte salve le mutate esigenze dell'Università.

3. Nel caso in cui un vincitore rinunci all'incarico nel corso della collaborazione, non si procederà alla sostituzione e verranno liquidate al rinunciatario solo le ore effettivamente svolte.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il finanziamento non utilizzato verrà revocato e andrà ad incrementare l'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 10

Idonei non beneficiari di Borse di Studio ADISU

1. Per ciascun Bando di Selezione di cui all'art. 5, tra gli studenti collocati utilmente nelle graduatorie, la collaborazione viene attribuita in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio ADISU, ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001.

2. A parità di posizione viene accordata preferenza allo studente con il reddito ISEE più basso.

Art. 11

Prestazione della collaborazione

1. Gli studenti presteranno la collaborazione nelle strutture dell'Università, in relazione alle tipologie di attività di cui al precedente art. 1.

2. La prestazione è intesa quale forma di collaborazione globale alle attività istituzionali e dovrà essere svolta, fatta salva l'attività istituzionale prestata dal personale universitario, sotto la diretta responsabilità dei Responsabili/Direttori delle singole strutture cui spetta, peraltro, la valutazione sull'attività svolta da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati.

Art. 12

Compenso

1. La prestazione richiesta allo studente è remunerata mediante un corrispettivo ragguagliato a misura oraria e determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.
2. La prestazione è esente da imposte entro il limite previsto dall'art. 11, c. 3 del D.lgs. n. 68/2012, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa degli studenti contro eventuali infortuni dipendenti dall'espletamento dell'attività collaborativa.

Art. 13

Durata della collaborazione

1. Le prestazioni collaborative non possono superare il limite individuale di 150 ore per ciascun anno accademico.
2. Il relativo compenso viene liquidato globalmente a prestazioni compiute.
3. Al termine della prestazione il Responsabile della struttura di assegnazione deve esprimere il giudizio sull'attività prestata dallo studente di cui al precedente art. 11 c. 2.

Art. 14

Doveri

Lo studente chiamato a prestare l'attività di collaborazione a tempo parziale è tenuto a:

- a) comunicare espressamente, entro i termini e con le modalità previsti nel Bando, la volontà di accettare o di rinunciare a prestare la collaborazione presso la struttura di assegnazione;
- b) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento della collaborazione, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;

- c) attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordate nonché alle direttive del Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività collaborativa;
- d) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
- e) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
- f) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
- g) segnalare tempestivamente eventuali impedimenti allo svolgimento dell'attività di collaborazione. In caso di interruzione dell'attività collaborativa per comprovati motivi di salute, lo studente può essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte-ore non prestato, fatte salve le sopravvenute esigenze delle strutture. Non si procede a sostituzione o a recuperi in caso di impedimento di durata pari o inferiore ai tre giorni.
- h) gli studenti non intenzionati a svolgere o intenzionati ad interrompere la collaborazione dovranno far pervenire all'Ufficio Competente un'espressa rinuncia all'attività a tempo parziale;
- i) la mancata prestazione od interruzione dell'attività collaborativa, senza giustificati motivi ed in assenza di formale segnalazione, comporta la cancellazione dello studente dalla graduatoria di merito e l'impossibilità di riproporre la domanda per l'anno successivo.

2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività collaborativa e preclude allo studente la possibilità di partecipare al successivo Bando per la concessione del beneficio.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.